



COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

Settore Affari Generali

BANDO/DISCIPLINARE

Appalto del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2019/2020 - CIG 79951595EC

1. OGGETTO DELL'APPALTO:

L'appalto ha per oggetto il trasporto degli alunni delle scuole primarie e secondarie di I° grado e di II° grado (iscritti alle classi 1[^] e 2[^]) di San Vito dei Normanni.

Il servizio consiste nel trasporto degli alunni dalle loro abitazioni ai plessi scolastici frequentati e viceversa. Il servizio dovrà essere reso sulla base dei percorsi, orari e modalità predisposti dal Comune e riportati nel piano organizzativo del servizio che verrà consegnato all'impresa appaltatrice prima dell'avvio del servizio.

Il numero massimo di utenti che potranno usufruire del servizio è di n. 92 utenti, pari alla capacità dei posti a sedere dei n. 3 automezzi impiegati nel servizio.

Per lo svolgimento del servizio l'Amministrazione appaltante concederà all'impresa aggiudicataria, in comodato d'uso gratuito, n. 3 scuolabus di proprietà comunale.

In caso di indisponibilità di uno degli scuolabus concessi in comodato dal Comune a causa di guasti meccanici o altri inconvenienti, l'impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione, senza alcun aggravio di spesa, un veicolo sostitutivo avente caratteristiche tecniche analoghe.

Le spese riconducibili alla gestione ordinaria del servizio (carburante, manutenzione ordinaria, lavaggio, ecc.) saranno interamente a carico dell'impresa aggiudicataria.

Saranno a carico dell'Amministrazione appaltante le spese inerenti la manutenzione straordinaria degli automezzi, nonché gli oneri relativi alla tassa di circolazione ed alla assicurazione R.C.A.

L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare il servizio mediante l'impiego di conducenti qualificati ed idonei allo svolgimento del servizio, muniti dei requisiti di legge per la guida di scuolabus (patente di categoria "D", certificato di abilitazione professionale "KD" o carta di qualificazione conducente "CQC", ai sensi dell'art. 116, comma 11 del Codice della strada – D.Lgs 285/1992 e s.m.i. e Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di date 7.2.2007 e 26.4.2010). Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 è fatto obbligo all'aggiudicataria di assumere, compatibilmente con la propria organizzazione, per la durata pari a quella dell'affidamento, le unità lavorative che attualmente prestano la loro opera presso l'affidatario uscente del servizio.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando/disciplinare di gara;
- b) Modello di "Domanda di partecipazione".
- c) DGUE;
- d) Modello "Dichiarazioni integrative"
- e) Capitolato speciale d'appalto;

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti esclusivamente tramite la piattaforma telematica MePA, attraverso l'apposita area delle "comunicazioni" della RdO in oggetto.

I chiarimenti potranno essere richiesti fino a otto giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in forma anonima almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante comunicazione ai partecipanti nella suddetta area "comunicazioni" della RdO.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante ed operatori economici saranno effettuate mediante la suddetta piattaforma telematica MePA, attraverso l'apposita area delle "comunicazioni" della RdO in oggetto.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari a **€. 80.860,00** oltre Iva.

In merito agli oneri della sicurezza si precisa, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che il servizio non presenta rischi da interferenze poiché l'attività dell'appaltatore si svolge in luoghi diversi da quelli di pertinenza della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad €. 53.590,00.

L'appalto è finanziato con fondi propri del Comune.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

L'appalto del servizio sarà affidato per l'intera durata dell'anno scolastico 2019/2020, con decorrenza dal 16/09/2019 e scadenza al 10/06/2020.

4.2. OPZIONI E RINNOVI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga del contratto per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021 agli stessi prezzi, patti e condizioni vigenti al momento della scadenza dell'appalto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice, che abbiano ottenuto l'abilitazione quale Operatore Economico per il Mercato Elettronico di Consip, per la categoria "Servizi di trasporto e noleggio" ed in possesso dei requisiti indicati al successivo punto 6 della presente lettera di invito.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 48 del Codice.

Gli operatori economici che partecipano in forma aggregata, devono essere tutti abilitati al MePA al momento della presentazione dell'offerta.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI RICHIESTI

A) Requisiti di ordine generale:

- Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

B) Requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per il tipo di attività inerente l'oggetto della presente gara.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza.

- Iscrizione al R.E.N. (Registro nazionale delle imprese autorizzate al trasporto di persone).

C) Requisiti di capacità economico finanziaria:

- Aver conseguito nell'ultimo triennio (2016/2017/2018), per soli servizi di trasporto scolastico, un fatturato annuo di almeno €. 50.000,00.

D) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno un appalto avente ad oggetto un servizio di trasporto scolastico in favore di un Comune avente una popolazione non inferiore a 15.000 abitanti.

6.1. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di ordine generale di cui al punto 6, lett. a) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE

I requisiti relativi all'iscrizione al Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'iscrizione al R.E.N. di cui al punto 6, lett. b) devono essere posseduti da:

a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;

b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 6, lett. c), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti nei termini di seguito indicati:

- mandataria nella misura minima del 60%; - mandante nella misura minima del 20%.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale.

Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui di cui al punto 6, lett. d), non essendo frazionabile, deve essere interamente posseduto dalla mandataria.

6.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale di cui al punto 6, lett. a) devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le consorziate esecutrici del servizio.

I requisiti relativi all'iscrizione al Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'iscrizione al R.E.N. di cui al punto 6, lett. b) devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le consorziate esecutrici del servizio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al punto 6, lett. c) ed d), devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, quali l'iscrizione al Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e quello dell'iscrizione al R.E.N.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 14.3.1.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'articolo 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. È sanabile mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e risarcimento degli eventuali danni accertati. Il contratto non potrà essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell'attività da parte della cooperativa.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice e precisamente di importo pari ad **€ 1.617,20** salvo quanto previsto all'articolo 93, comma 7, del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93 comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell'articolo 93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipulazione della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Banco di Napoli – Servizio di Tesoreria – Agenzia di San Vito dei Normanni – Codice IBAN IT93Q0101079281100000300002;

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/>

Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (D.M. 19 gennaio 2018 n. 31);

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'articolo 1, lettera p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (articolo 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93 comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire le offerte, entro l'orario ed il termine perentorio indicato nella RDO pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it, secondo le indicazioni previste dalle "Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione CONSIP SPA".

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura impostata sulla piattaforma MePa di CONSIP.

L'offerta sarà composta da tre buste virtuali:

"Busta A - Documentazione amministrativa";

"Busta B - Offerta tecnica";

"Busta C - Offerta economica".

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità dei documenti contenuti nella busta A), si applica l'articolo 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera b) del Codice.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'articolo 48 comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedure di gara dovranno presentare i seguenti documenti:

- Busta "A" Documentazione amministrativa, che consiste degli atti di cui al successivo paragrafo 13
- Busta "B" Offerta tecnica, che consiste degli atti di cui al successivo paragrafo 14
- Busta "C" Offerta economica, che consiste degli atti di cui al successivo paragrafo 15

13 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A) Documentazione amministrativa dovrà contenere:

- a)** Domanda di ammissione alla gara;
- b)** DGUE;
- c)** Modulo Dichiarazioni integrative attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione e dell'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- d)** Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, con validità almeno fino a 180 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta;
- e)** L'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'Offerente risultasse affidatario.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di «Domanda di partecipazione» inserito nella RDO sul MePA e reperibile anche sul sito www.comune.sanvitodeinormanni.br.it nella sezione "Bandi di gara".

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete).

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, la domanda di partecipazione è presentata da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile la domanda di partecipazione è presentata soltanto dal consorzio il quale dovrà indicare il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

13.2 DGUE - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modificazioni, allegato alla RDO sul MePA e messo a disposizione sul sito internet: www.comune.sanvitodeinormanni.br.it nella sezione "Bandi di gara", secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE ai sensi dell'art. 85 d.lgs. 50/2016 è un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui l'operatore economico conferma il possesso dei requisiti di ordine generale.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal Rappresentante legale dell'operatore economico.

Potrà, eventualmente, essere sottoscritto anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, al DGUE dovrà essere allegata la relativa procura sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante delegante.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente indica, all'interno della sezione C), la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 14.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 1, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione

13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ATTESTANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E L'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE EX ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016

Il concorrente, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione e l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 è tenuto a rendere – in aggiunta al DGUE – apposita dichiarazione secondo il modello di «Dichiarazione integrative» inserito nella RDO sul MePA e reperibile anche sul sito www.comune.sanvitodeinormanni.br.it nella sezione "Bandi di gara".

13.4. CAUZIONE PROVVISORIA

Il concorrente deve allegare:

- la cauzione provvisoria, da costituirsi secondo le modalità indicate al punto 9 della presente lettera di invito, con validità almeno fino a 180 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
- la dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93 comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

In caso di presentazione della cauzione in misura ridotta il concorrente deve allegare copia conforme della certificazione di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

13.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

13.5.1. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

13.5.2. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

13.5.3. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

13.5.4. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- Dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13.5.5. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del CAD;

- Dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13.5.6. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del CAD;

- **in caso di RTI costituendo:** Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- Relazione tecnica in cui devono essere descritte le modalità tecnico-organizzative proposte per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

La relazione deve essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia dei criteri e dei sub-criteri di valutazione di cui alla presente disciplina di gara e contenente ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.

La relazione deve essere redatta in formato A/4, composto, a pena di esclusione, al massimo di n. 30 fasciate numerate progressivamente, oltre eventuali allegati e i curriculum vitae delle risorse da coinvolgere, e deve essere sintetico, chiaro, preciso e completo in modo da consentire l'attribuzione dei punteggi, secondo i criteri di seguito specificati, evitando scritti prolissi e inutilmente ripetitivi.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati (raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti), l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite e le specifiche tecniche contenute nel Capitolato speciale dell'appalto.

Le offerte tecniche presentate sono vincolanti per gli operatori economici che le hanno presentate in quanto costituiscono proposta contrattuale.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La "Busta C – Offerta economica" dovrà contenere l'offerta economica predisposta secondo il modello generato automaticamente dal sistema MePA.

Nell'offerta economica l'operatore deve obbligatoriamente indicare:

a) il prezzo offerto, inferiore a quello posto a base di gara, per l'affidamento del servizio;

b) i propri costi della manodopera

c) gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati (raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti), l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

A pena di esclusione l'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

La mancanza dell'offerta economica costituirà causa di esclusione dalla gara.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta Tecnica	Max 70 punti
Offerta Economica	Max 30 punti
TOTALE	100 punti

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi assegnati ai singoli elementi di valutazione, per un punteggio massimo attribuibile di 100 punti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di un'unica offerta valida, purché la stessa sia ritenuta congrua e conveniente dalla Commissione giudicatrice.

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sotto-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

OFFERTA TECNICA (Max 70 punti)		
CRITERIO DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI
A. Organizzazione complessiva dell'appalto (Max 23 punti)		
	A1. Struttura organizzativa: Descrizione della struttura organizzativa con relativo organigramma che il concorrente mette a disposizione per la gestione dell'appalto	4
	A2. Responsabile tecnico dell'appalto: Descrizione del ruolo e delle funzioni del soggetto preposto alla direzione tecnica e operativa dell'appalto, con specificazione dell'esperienza professionale acquisita	4
	A3. Organizzazione complessiva del servizio: Descrizione delle modalità organizzative del servizio, del sistema di controllo utilizzato per la verifica della regolarità, efficienza, efficacia e qualità del servizio, delle procedure per la gestione degli imprevisti con particolare riguardo al sistema organizzativo adottato per la sostituzione di mezzi e/o personale in caso di guasti imprevisti od urgenze e tempi necessari per le sostituzioni.	15
B. Assunzione del personale operatore uscente (max 15 punti)	Impegno del concorrente ad assorbire il personale operante alle dipendenze dell'operatore uscente	15
C. Piano di manutenzione degli automezzi (max 15 punti)	Descrizione del piano di manutenzione ordinaria degli automezzi con indicazione della tipologia e della cadenza degli interventi di manutenzione previsti.	15
D. Piano di pulizia degli automezzi (max 7 punti)	Descrizione del piano di pulizia degli automezzi con indicazione della tipologia e della cadenza degli interventi di pulizia previsti.	7
F. Servizi aggiuntivi (Max 7 punti)	Proposta di eventuale impiego di accompagnatori sugli automezzi utilizzati per il servizio con la funzione di coadiuvare il conducente nell'attività di vigilanza degli alunni.	7
E. Caratteristiche mezzo sostitutivo (max 3 punti)	Caratteristiche dell'automezzo nella disponibilità effettiva del concorrente (proprietà e/o comodato), destinato alla sostituzione dei mezzi ordinariamente impiegati in caso di rimessaggio per interventi di riparazione e/o manutenzione.	3

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ai fini della determinazione del punteggio relativo all'offerta tecnica la Commissione giudicatrice procederà all'assegnazione di un punteggio per ciascuno degli elementi costitutivi dell'offerta, entro il limite massimo prestabilito.

Per ciascuno degli elementi dell'offerta tecnica di ciascun concorrente, ogni componente della Commissione giudicatrice, nell'esercizio della propria discrezionalità, assegnerà un giudizio e un coefficiente – variabile tra zero e uno - come indicato nella parte V, punto a) delle Linee Guida ANAC, approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21/9/2016.

L'attribuzione del coefficiente sarà effettuata sulla base della seguente tabella:

Valore del coefficiente	Giudizio
0,0	Assente
0,1	Quasi del tutto assente
0,2	Negativo
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Appena sufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1,0	Eccellente

Si procederà poi a determinare la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio; successivamente si procederà ad attribuire il coefficiente uno al valore medio massimo ed a proporzionare linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

I coefficienti definitivi verranno poi moltiplicati per il punteggio massimo attribuito al singolo sub elemento; successivamente si procederà alla sommatoria dei punteggi parziali (relativi ai singoli sub elementi) per individuare il punteggio totale dell'offerta tecnica del concorrente.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi assegnati all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica è quello impostato automaticamente dal sistema MePA.

Ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, il prezzo espresso dall'operatore economico si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese che lo stesso dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio.

Ai fini della determinazione del punteggio relativo all'offerta economica (prezzo), si procederà all'applicazione della seguente formula:

$$X = \frac{P_b \times C}{P_o}$$

ove:

X = punteggio attribuibile al concorrente

P_b = prezzo più basso

C = punteggio massimo attribuibile (30)

P_o = prezzo offerto

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La varie fasi di gara verranno espletate secondo le procedure previste dalla piattaforma MePA mediante un procedimento di tipo informatico.

L'apertura virtuale delle buste avverrà nelle date indicate sul MePA, secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul MePA-CONSIP, attraverso passaggi standard preordinati dal sistema.

La prima sessione pubblica di gara avrà luogo il giorno indicato nella comunicazione inviata dalla piattaforma Mepa.

Tale sessione, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la piattaforma del MePA almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sessioni saranno comunicate ai concorrenti con il medesimo mezzo, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Il Responsabile unico del procedimento [nel prosieguo: RUP] procederà, nella prima sessione pubblica, a verificare la tempestiva presentazione delle offerte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti, a determinarsi in merito alle esclusioni ed ammissioni dei concorrenti alla procedura di gara, nonché ad attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

19. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 16.3.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede all'aggiudicazione dell'appalto.

In caso di offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, che procederà sempre ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
 - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lettere a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, trasmettendo al RUP tutti gli atti e i documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 lettera a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'aggiudicatario.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

La stipula del contratto ha luogo, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto, composto dall'offerta dell'operatore economico Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità ordinante, è disciplinato dalle condizioni generali di contratto, allegato al Bando "SERVIZI – Servizi di trasporto" del Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione di Consip, oltre che dalle norme contenute nella documentazione predisposta dal Comune, Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, che prevalgono su quelle generali.

La stipula del contratto avverrà mediante la procedura informatica del mercato elettronico con accesso dal link "dati e documenti di stipula". In tale sede, saranno gestiti tutti i dati ed i documenti richiesti per perfezionare il contratto, in particolare, l'invio del documento di stipula, firmato digitalmente.

Il documento di stipula del contratto viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della R.d.O. pubblicata ed i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva.

Il contratto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, prima parte, allegata al D.P.R. 10/10/1972, n. 642.

Il pagamento dell'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario e dovrà essere assolto in modo virtuale, facendo pervenire alla stazione appaltante, prima della stipula del contratto, la relativa ricevuta del pagamento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'articolo 93, commi 6 e 9, del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ricorrendone i presupposti, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del presente contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13, del Codice.

22. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato, riportati nella Tabella Personale dipendente, allegata al capitolato speciale d'appalto.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Brindisi, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Allegati:

- A) Modello "Domanda di ammissione alla gara"
- B) DGUE "Documento di gara unico europeo"
- C) Modello "Dichiarazioni integrative"
- D) Capitolato speciale d'appalto

Il R.U.P.
Dott. Francesco Palma